

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2468

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSPI, ZENNARO, NITTI

Disposizioni concernenti la nomina di commissari straordinari per la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di promuovere la ripresa economica nazionale

Presentata il 15 aprile 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'emergenza sanitaria mondiale da COVID-19 si è rivelata una tragedia umanitaria senza precedenti: infatti, oltre a mettere in grave crisi il nostro Servizio sanitario nazionale, provocando anche un numero altissimo di decessi, ha colpito in maniera subdola l'intero sistema economico-produttivo e sociale italiano. Dopo aver superato questa emergenza sanitaria, pertanto, il nostro Paese sarà costretto ad affrontare una nuova crisi, quella economica e sociale.

La paralisi del sistema produttivo e la crisi dell'offerta, accompagnata dalla crisi della domanda, in costante crescita, sono ampi e concreti segnali del fatto che al termine della fase di emergenza sanitaria non si assisterà ad un rapido ritorno allo *status quo ante* crisi. Al fine di evitare una grave depressione socio-economica, con con-

seguenze devastanti per l'intero Paese e per il suo sistema produttivo, si deve quindi intervenire con misure specifiche e in maniera celere.

Alcuni settori trainanti della nostra economia, quale quello dell'edilizia, mostravano già evidenti segnali di decrescita e di perdita di competitività prima dell'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha contribuito ad accentuare le problematiche esistenti.

Secondo le stime del Fondo monetario internazionale, l'Italia sarà tra i Paesi maggiormente colpiti dalla crisi economica e sociale che seguirà l'emergenza sanitaria, con una perdita di prodotto interno lordo pari al 9,1 per cento per l'anno 2020.

Se si vuole evitare la catastrofe, dobbiamo essere tutti consapevoli che prima si progetta come ripartire e prima si eviterà il

peggio, ma per fare questo abbiamo bisogno di una politica che guardi il presente con una visione del futuro e che metta al centro dell'azione politica il benessere dell'uomo.

Per fare questo bisogna partire dalle nostre imprese, un bene da preservare perché costituiscono l'unica leva di sostegno al reddito, e avviare, fin da subito, un cronoprogramma di come e quando far ripartire l'Italia, attraverso lo sblocco di tutte le opere pubbliche nazionali.

Per fare questo è indispensabile che il Governo si sforzi di annullare ogni forma di burocrazia che possa rallentare la crescita e la ripresa dei cantieri.

Il Governo deve procedere a una sburocratizzazione dei settori della pubblica amministrazione, a partire dalla semplificazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utile per accelerare l'attivazione dei cantieri nel Paese creando così nuovi posti di lavoro.

Infine, è necessario approvare un adeguato piano infrastrutturale e della logistica nazionale, basato su una programmazione socio-economica che preveda, in particolare, la ripresa e l'ampliamento delle attività dei cantieri dell'alta velocità e dell'alta capacità per accelerare il trasporto delle merci e delle persone, nonché il completamento delle grandi infrastrutture stradali e autostradali per rendere più moderno il Paese e per ridurre finalmente il *gap* tra nord e sud. Inoltre, al fine di rendere immediatamente operativo tale piano e di avviare in modo celere i cantieri, occorre prevedere un sistema normativo

semplificato in deroga all'attuale codice dei contratti pubblici, di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, sul modello adottato per la città di Genova con il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

La presente proposta di legge, dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevede, al fine di rilanciare l'economia italiana, la ripresa delle opere pubbliche nel territorio nazionale. In particolare, l'articolo 1, comma 1, prevede la nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di commissari straordinari per la realizzazione delle opere pubbliche di valore superiore a 1 milione di euro. Il comma 2 prevede che, in caso di opere commissionate dai comuni, possano essere nominati quali commissari straordinari i sindaci dei comuni interessati. Il comma 3 prevede che i commissari straordinari, seguendo il cosiddetto « modello Genova », operino in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. I commi da 4 a 6 stabiliscono le modalità attraverso le quali i commissari straordinari esercitano le loro funzioni. Infine, il comma 9 prevede la possibilità, per i commissari straordinari, di nominare fino a due sub-commissari.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Commissari straordinari per la realizzazione delle opere pubbliche)

1. In conseguenza della grave crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di garantire il rilancio dell'economia attraverso la ripresa dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con uno o più decreti da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla nomina di commissari straordinari per la realizzazione delle opere pubbliche di valore superiore a 1 milione di euro. L'incarico dei commissari straordinari ha una durata di dodici mesi e può essere prorogato o rinnovato per non oltre un triennio dalla prima nomina.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con i medesimi decreti di cui al comma 1, in caso di opere pubbliche commissionate dai comuni può nominare quali commissari straordinari i sindaci dei comuni nel cui territorio ricade l'opera.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, i commissari straordinari nominati ai sensi del comma 1 operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto della disciplina in materia di libera concorrenza, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate speciali misure ammini-

strative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

4. Allo scopo di stabilire in modo celere le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i commissari straordinari, ai quali spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio o per la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in autonomia nell'ambito dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante l'istituzione di un'apposita struttura commissariale di missione e tramite specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d'intesa con i presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, a ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Ai fini dell'espressione dei pareri dei comitati tecnico-amministrativi dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche sulle opere di competenza commissariale, non si applica il limite di venticinque milioni di euro di cui alla lettera *a*) del comma 7 dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72.

5. Con i decreti di cui al comma 1 sono, inoltre, stabiliti i termini, le modalità, i tempi, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera e il compenso dei commissari straordinari e degli eventuali sub-commissari, nominati ai sensi del comma 9, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I com-

pensi dei commissari straordinari e dei sub-commissari sono stabiliti annualmente in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari straordinari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle regioni.

6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, i commissari straordinari possono avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della regione interessata, degli uffici tecnici e amministrativi del comune interessato, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, dell'ANAS Spa, delle autorità di distretto, nonché, mediante convenzioni non onerose, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.

7. Agli atti dei commissari straordinari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

8. I commissari straordinari, nell'esercizio delle funzioni a essi attribuite ai sensi del presente articolo, possono avvalersi delle strutture operative e dei soggetti concorrenti individuati dall'articolo 4, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e stipulare convenzioni con le medesime strutture e con i medesimi soggetti.

9. I commissari straordinari possono nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari. L'incarico di sub-commissario ha una durata massima di dodici mesi e può essere rinnovato.

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA



18PDL0100530